



N. 1085/2010 Sent.
N. 1065/2010 R.G.
N. 1049
Crou.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione unica civile



Il giudice del Tribunale di Caltanissetta dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14 dicembre 2010, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1065/2010

promossa da

Presidenza della Corte di Appello di Caltanissetta, in persona del Presidente pro tempore e Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta

-parte reclamante-

contro

Sindacato R.D.B. pubblico impiego/USB (rappresentanze e unione sindacale di base) coordinamento regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Auricchiella giusta procura a margine del ricorso ex art. 28 Stat.Lav.

-parte reclamata -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso in opposizione ex art. 28 Stat.lav. depositato in data 3 agosto 2010 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava il decreto -emesso da questo Tribunale in data 22 luglio 2010- con cui era stata ordinata la cessazione del ritenuto comportamento antisindacale consistente nella carenza informativa preventiva del sindacato in ordine ai reiterati provvedimenti di applicazione temporanea del personale di cui in atti.

Si costituiva all'odierna udienza la parte sindacale.

La causa veniva indi discussa e decisa con la presente sentenza.

Valentina Maria Scardillo

di sottoporre l'esercizio del potere datoriale di cui si tratta alla procedimentalizzazione derivante dall'obbligo di fornire preventivamente alla parte sindacale non solo la scarna comunicazione del prossimo provvedimento ma anche l'informazione relativa alle motivazioni ed ai criteri sottesi alla scelta datoriale.

Sul piano teleologico, la differente lettura interpretativa che sembra prospettare parte reclamante -a mente della quale le mere comunicazioni in atti sarebbero sufficienti a far ritenere adempiuto l'obbligo di preventiva informazione- svuoterebbe del tutto il senso di siffatto obbligo, da identificarsi -come detto- nel rendere possibile la preventiva valutazione sindacale degli interessi dei lavoratori coinvolti al fine di ogni possibile successiva ed eventuale opzione di positivo esercizio della libertà sindacale.

Posto l'inadempimento alla compiuta informativa preventiva della parte sindacale in relazione ai provvedimenti di applicazione del personale, la portata oggettivamente antisindacale deriva dalla lesione del diritto del sindacato di conoscere preventivamente ragioni, criteri e destinatari dei provvedimenti spessi al fine di poter esercitare la propria funzione istituzionale.

In definitiva, devono confermarsi integralmente le motivazioni del decreto reclamato, alle quali questo decidente fa rinvio per quanto non già detto in questa fase di controllo del provvedimento emesso in sede sommaria.

Il reclamo va dunque rigettato.

Con riferimento all'istanza di correzione di errore materiale relativa alle spese processuali formulata da parte reclamata (errata indicazione della valuta di riferimento), l'esigenza di correzione viene meno a fronte della statuizione complessiva che in questa sede di reclamo deve effettuarsi in punto alle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio ex art. 28 Stat. Lav.

A tal riguardo il peso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta l'opposizione;
condanna il Ministero reclamante al pagamento delle spese processuali in favore del sindacato reclamato, che liquida per entrambe le fasi del giudizio in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, confermandone la distrazione al difensore antistatario avv. Francesco Auricchiella.

Così deciso in Camera di Conciliazione il 14 dicembre 2010.

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Valentina Maria Scardillo

il 14/12/2010
Valentina Maria Scardillo

